



Athenaeum Srl

Società tra Professionisti



Dott. Giovanni Cremona
Dott. Paolo Monarca
Dott.ssa Michela Tinti
Dott. Andrea Mancini
Dott. Mirko Bellegotti
Dott.ssa Francesca Colombo

Dott.ssa Barbara Lombardi
Dott. Riccardo Fanelli
Dott.ssa Paola Zanaboni
Dott.ssa Daniela Pinchioli
Dott.ssa Marina Torretta
Dott.ssa Francesca Amenini
Dott.ssa Clarissa Cremona
Dott. Olivier Draghi

Circolare di aggiornamento n. 02/2024:

Decreto recante Modifiche all'adempimento collaborativo

Decreto Delega fiscale e liti tributarie

Athenaeum Srl STP

Sede Legale
Via Po, 41
20015 Parabiago (MI)

Sedi Operative
Via Po, 41 - 20015
Parabiago (MI)
Tel. 0331 - 49.99.11

Via N. Bixio, 2/C - 21052
Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 - 49.99.22

Fax 0331 - 49.99.99

Email infoservice@athstp.com
Pec athenaeum-stp@legalmail.it
Sito: www.athstp.com

Cap. Sociale € 100.000.= i.v.
P. IVA/C.F. 11654000964

Registro delle Imprese di Milano
n. 11654000964 -
R.E.A. Milano n. 2617090
Iscritta all'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Busto Arsizio al n. 22

MODIFICHE ALL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024, n. 2, il D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 221, che apporta delle modifiche all'istituto dell'adempimento collaborativo, le quali entreranno in vigore a partire dal 18 gennaio 2024.

L'**adempimento collaborativo** è un istituto specifico volto ad instaurare un rapporto di fiducia tra contribuente e Amministrazione per prevenire situazioni di rischio fiscale attraverso un'interlocuzione congiunta tra le due parti su elementi di fatto.

I soggetti coinvolti

L'istituto viene modificato consentendo l'**ingresso alle imprese con fatturato**:

- fino al 2023, non inferiore a € 1 miliardo;
- a decorrere dal 2024, non inferiore a € 750 milioni;
- a decorrere dal 2026, non inferiore a € 500 milioni;
- a decorrere dal 2028, non inferiore a € 100 milioni.

I requisiti dimensionali devono essere verificati in capo anche a una sola delle società aderenti alla **tassazione di gruppo** e non più da tutte quelle facenti parte il gruppo del consolidato fiscale. In questo caso, **accederà all'istituto l'intero gruppo**, che dovrà dotarsi di un sistema integrato di rilevazione, misurazione gestione e controllo del rischio fiscale gestito unitariamente per tutte le società del gruppo.

Il contribuente che dà esecuzione alla risposta all'**istanza di interpello nuovi investimenti** può accedere all'istituto a prescindere dalla sua soglia dimensionale, se in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti.

I contribuenti già ammessi possono comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi d'imposta precedenti a quello di ingresso al regime, posto che la comunicazione sia effettuata in modo esauriente e prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualsiasi attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.

Certificazione dei sistemi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale

Le imprese aderenti dovranno prevedere un **sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale**, chiamato Tax Control Framework (TCF), che dovrà essere certificato da parte di professionisti indipendenti e qualificati, che dovrà essere condiviso con l'Agenzia delle Entrate.

Il TCF dovrà essere predisposto seguendo le linee guida di prossima pubblicazione da parte dell'Agenzia nonché aggiornato e adeguato periodicamente.

Verrà pubblicato un regolamento ad hoc per definire i requisiti dei professionisti qualificati.

Codice di condotta

Il MEF emanerà un apposito **codice di condotta** per definire gli impegni che si assumono il contribuente e l'Agenzia.

Il contribuente che non osservi gli impegni presi con il TCF può essere sospeso per un periodo di osservazione di 120 giorni, prorogabili, prima di essere escluso dal regime dell'adempimento collaborativo.

Contraddittorio preventivo

L'Amministrazione finanziaria inviterà il contribuente in regime di adempimento collaborativo a un **contraddittorio precedente la notifica** di una risposta sfavorevole a un interpello o eventuali contestazioni dell'Amministrazione, per condividere la propria posizione.

Benefici premiali

Nel caso in cui il contribuente adotti una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi condivisa con l'Agenzia, le **sanzioni amministrative sono dimezzate** e non possono in ogni caso superare il minimo edittale. **Non** sono inoltre **punibili le condotte di dichiarazione infedele**, in presenza di elementi attivi non dichiarati, dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi comunicati tempestivamente all'Agenzia con interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni o prima del decorso delle relative scadenze fiscali.

Il dimezzamento delle sanzioni amministrative è applicabile anche ai periodi d'imposta precedenti l'accesso al regime.

Riduzione termini di accertamento

I contribuenti che accedono al regime possono beneficiare anche della **riduzione dei termini di accertamento di 2 anni**, se in possesso della TCF certificata.

I termini sono **ulteriormente diminuiti di 1 anno** nel caso il contribuente sia in possesso della certificazione ex art. 36 D.lgs. 241/97.

Accesso al regime

L'**accesso al regime** avviene attraverso la presentazione dell'apposito modello telematico. L'Agenzia comunica l'ammissione o meno al regime nei successivi 120 giorni. Il regime verrà applicato a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata trasmessa la domanda di adesione e si intende tacitamente rinnovato a meno di espressa rinuncia da parte del contribuente.

Contribuenti senza requisiti

I contribuenti che non sono in possesso dei requisiti possono comunque **adottare il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio di controllo del rischio fiscale**, beneficiando della riduzione fino a un terzo delle sanzioni amministrative e, a determinate condizioni, dell'esclusione della punibilità per le ipotesi di implementazione di un TCF efficace e in relazione ai rischi fiscali comunicati precedentemente attraverso apposita istanza di interpello.

DELEGA FISCALE E LITI TRIBUTARIE

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024, n. 2, il D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, che apporta delle modifiche alla disciplina del contenzioso tributario, le quali si applicheranno ai giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024.

Testimonianza telematica

A seguito delle modifiche in tema di testimonianza scritta, la **notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale** può essere effettuata anche in via **telematica**.

Inoltre, nel caso in cui il testimone sia in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato può depositare telematicamente il modulo compilato e sottoscritto da parte di entrambi senza necessità di ulteriore autenticazione.

Procura telematica

È ora **possibile firmare digitalmente l'incarico conferito al difensore**.

La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto a cui si riferisce.

Comunicazioni, notificazioni e depositi solo in via telematica

È ora dovere del difensore **comunicare ogni variazione dell'indirizzo pec** alle altre parti costituite e alla Segreteria.

Le parti, i consulenti e gli organi tecnici hanno inoltre **l'obbligo di utilizzare esclusivamente modalità telematiche** per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali.

Reclamo e mediazione tributaria – eliminati

Sono state **eliminate** le previsioni riguardanti la possibilità di ricorrere a **reclamo e mediazione tributaria**.

Viene invece previsto che gli atti, i verbali e i provvedimenti, che devono essere redatti in modo chiaro e sintetico, devono essere **sottoscritti con firma digitale**. La liquidazione delle spese di giudizio dovrà tenere conto della violazione dell'obbligo di sottoscrizione degli atti con firma digitale e delle norme tecniche del processo tributario telematico.

Viene prevista inoltre anche la **nullità** per i provvedimenti del giudice che **non** siano stati **sottoscritti con firma digitale**.

Ricorso esteso al rifiuto dell'autotutela

Il **ricorso** può essere proposto dopo il 90° giorno dalla domanda, **anche in caso di diniego**, tacito o espresso, **di autotutela**.

Sospensione dell'atto impugnato

Le **pronunce cautelari** del giudice monocratico sono **reclamabili** in Corte di giustizia tributaria di 1° grado, mentre le ordinanze collegiali della Corte di 1° grado sono impugnabili davanti la Corte di giustizia di 2° grado.

Viene prevista la comunicazione immediata alle parti dell'ordinanza cautelare e **l'impugnabilità** della stessa entro il termine perentorio di 15 giorni dalla sua comunicazione.

Viene anche espressamente definita la non impugnabilità dell'ordinanza che decide sul reclamo e sull'ordinanza cautelare emessa dalla Corte di giustizia di 2° grado.

Il giudice può inoltre definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare, dopo che siano trascorsi almeno 20 giorni dall'ultima notificazione del ricorso e sentite le parti costituite, definendo in camera di consiglio il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Conciliazione in Cassazione

Le norme sulla conciliazione fuori udienza si applicano ora, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti in Cassazione. La Corte può formulare d'ufficio la proposta di conciliazione e, per facilitarlo, può fissare una nuova udienza, rinviabile nel caso di perfezionamento in corso dell'accordo conciliativo. Nel verbale di conciliazione verranno indicate anche le modalità di determinazione delle spese.

Nel caso di conclusione dell'accordo conciliativo, le sanzioni sono ridotte al 60% del minimo edittale.

* * *

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Parabiago (MI), lì 16 Gennaio 2024

Dott.ssa Cremona Clarissa

Le Circolari di Studio sono consultabili anche al seguente link:

<https://www.athstp.com/pubblicazioni-e-news/>